



Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

ORDINANZA

N. 27 DEL 23/07/2020

OGGETTO:

ORDINANZA IN MERITO ALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER CONTRASTARE IL CONTAGIO DA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i DPCM successivi in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 20.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10/04/2020, 26/04/2020, 14/07/2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATO il D.L. 25 marzo 2020, n° 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 20/03/2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28/03/2020;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21/03/2020, n. 35 del 29/03/2020, n. 36 del 03/04/2020, n. 39 del 06/04/2020, n. 40 del 07/04/2020, n. 41 del 09/04/2020 e n. 43 del 13/04/2020, n.47 del 20-04-2020, n.49 del 30-04-2020, n.50 del 02-05-2020, n.57 del 17-05-2020, n.58 del 18-05-2020, n.63 del 22-05-2020, n.68 del 13-06-2020, n.75 del 03-07-2020 n.76 del 11-07-2020 e n.77 del 14-07-2020 recanti “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

EVIDENZIATO che, in considerazione delle misure già adottate per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e dell'evolversi della situazione epidemiologica attuale, si ritiene di far adottare alla popolazione tutte quelle precauzioni che possono essere utili a scongiurare e/o a diminuire il rischio di contagio;

RITENUTO quindi che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività di questo Comune ed allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene necessario adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM sopra citati, nel rispetto dei limiti imposti dal D.L. 12/2020, adottando il presente provvedimento;

VISTA inoltre l'evolversi della situazione di contagio e del grande afflusso turistico proveniente da più Regioni;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'Art.50 del D.lgs n.267 del 18-08-2000;

In via precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale e con effetto immediato a tutti i cittadini l'obbligo di indossare su tutto il territorio comunale, in ogni luogo, e negli spazi aperti nel caso in cui non vengano rispettate le distanze di almeno due metri e non vi siano rapporti di convivenza, dispositivi di protezione individuale, idonei ad assorbire la diffusione di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola,

Tale norma non è valida per i bambini al di sotto dei 6 anni e a soggetti con gravi disabilità.

AVVERTE

Che, in caso di mancata osservanza del divieto imposto col presente Atto, se il fatto non costituisce un più grave reato, sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'Articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" da € 25,00 a € 500,00.

AVVERTE ALTRESÌ

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Prefetto entro 30 giorni ovvero ricorso al T.A.R. Piemonte di TORINO entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento.

Dispone che la presente ordinanza venga comunicata:

- Alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante la pubblicazione sul sito WEB del Comune di Limone Piemonte e negli appositi spazi presenti sul territorio comunale destinati alle affissioni;
- Alla Prefettura di CUNEO – Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla Questura di Cuneo;
- Al Comando Carabinieri Stazione di Limone Piemonte;
- Al Settore Polizia di Frontiera di Limone Piemonte;
- Al Comando Polizia Locale di Limone Piemonte

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto.

Limone Piemonte lì 23-07-2020

IL SINDACO
F.to Dott. Massimo Riberi